

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2868 del 25/05/2026
Oggetto	ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR). DITTA: GOLDONI ANNIBALE PROSCIUTTI S.R.L.. PRATICA: PR06A0012.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3009 del 25/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di*

pianificazione 2021-2027;

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla d.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la d.G.R. 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n.14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni*

contenute nella d.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella d.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata a prot. PG/2016/1376 del 05/01/2016 con cui la Società “Goldoni Annibale Prosciutti S.r.l.”, c.f. 00154570345 ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque sotterranee assentita con determinazione n. 13559 del 21/12/2009 come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità rispettivamente di 8,50 m e 7.50 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Langhirano (PR), località Berzola, Strada Provinciale per Corniglio n.31/a, censiti al fg. 50, mappali 78 e 195 su terreno di proprietà del concessionario;

Pozzi	Coordinate UTM RER X	Coordinate UTM RER Y	Prof. [m]
1	599.201	938.462	8,50
2	599.267	938.471	7,50

- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari complessivamente a l/s 14,4; portata media pari a l/s 7,2;
- volume d’acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 13.500;

PRESO INOLTRE ATTO della domanda registrata a prot. PG/2016/1376 del 05/01/2016 con cui la Società Goldoni Annibale Prosciutti S.r.l., c.f. 00154570345 ha richiesto di variare il volume di esercizio di prelievo in diminuzione da 13.500 mc/a a 3.600 mc/annui;

CONSIDERATO che:

- la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO INOLTRE che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e considerata l'assenza dei dati necessari al corretto esperimento del Metodo ERA sul corpo idrico oggetto del prelievo nonché l'ampia variabilità stagionale dello stesso e la rilevanza su scala strettamente locale, si è provveduto a valutare l'impatto del prelievo mediante giudizio esperto. A seguito di tale analisi, il prelievo risulta compatibile con le prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante della presente determinazione.

DATO ATTO

- che in data 10/12/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 15/12/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

DATO ATTO che con nota registrata a prot. PG/2026/25216 del 09/02/2026 questa Agenzia ha indetto la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona per l'acquisizione dei pareri e che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti:

- Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATESIR), (PG/2026/29252 del 16/02/2026);
- Provincia di Parma (PG/2026/62206 del 03/04/2026);

DATO INOLTRE ATTO che, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, della Legge 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, da parte dell'AUSL Distretto di Langhirano, equivale ad assenso senza condizioni;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 28/01/2026 la somma pari a 755,05 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 13/04/2010, nella misura di 1.757,50 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante non sostanziale della concessione codice pratica PR06A0012;

DATO ATTO: della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Goldoni Annibale Prosciutti S.r.l., c.f. 00154570345, il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR06A0012, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità rispettivamente di m 8,50 e m 7,50;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Langhirano (PR), Strada Provinciale per Corniglio n.31, censito al foglio 50, mappali 78 e 199; coordinate UTM-RER pozzo 1) x: 599.109; y: 938.246; pozzo 2) x: 599.166; y: 938.286 su terreno di proprietà della concessionaria;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio complessivamente pari a l/s 14,4; portata media pari a l/s 7,2;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 3.600;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/05/2026, registrato a prot. PG/2026/94150;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 2.512,55 euro;
5. di dare atto che è stato versato una integrazione del deposito cauzionale di € 755,05 rispetto a quello già versato nella misura di € 1.757,50, per un deposito complessivamente versato pari a 2.512,55;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013 ed ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Burett;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione al Tribunale delle Acque pubbliche ed al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Goldoni Annibale Prosciutti S.r.l., c.f. 00154570345 (codice pratica PR06A0012).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi profondità rispettivamente di m 8,50 e 7,50 m, con tubazione di rivestimento in ferro zincato equipaggiato con elettropompa, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 6 e m 8 dal piano di campagna.
2. Le opere di presa sono site in Comune di Langhirano (PR), Strada per Corniglio n.31/A, su terreno di proprietà del concessionario censite al foglio 50 e rispettivamente al mappale 78 per il pozzo n.1) ed al mappale 199 per il pozzo n.2);

Pozzi	Coordinate UTM-RER X	Coordinate UTM-RER Y
1	599.201	938.462
2	599.267	938.471

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Depositi Vallate Appennino Taro-Enza-Tresinaro di montagna - codice IT085030ER-AV2-VA.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la produzione e lavorazione di carni.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari complessivamente a l/s 14,4, portata media di esercizio pari a l/s 7,2 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 3.600.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale

ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL RINNOVO DI CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione

dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

- **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo o sistema per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata ed a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna ed all'Amministrazione concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico (<https://www.arpae.it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).
- Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione ed il termine di validità della stessa.
- **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
- **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua ed alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone

- giuridiche) ed ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
- **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
 - **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione, in caso d'uso.
 - **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
 - **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio ed in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o C.F. identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio ed eventualmente, anche in riduzione della quantità di acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 11 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente entro 30 giorni dall'ottenimento del titolo.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 R.R. 41/2001 comma 1 e dall'art. 155 l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.